



# COMUNE DI NOMI

## Provincia Autonoma di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47  
del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE  
2020, BILANCIO PLURIENNALE 2021-2022-2023 E  
RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di dicembre alle ore 18.30 nella Sala della Vigna, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza contro il rischio da Covid-19 (distanziamento e utilizzo di mascherine), si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. AMORTH FRANCA
  2. BORATTI FEDERICA
  3. BORATTI VALENTINO
  4. DEPEDRI FRANCESCA
  5. FESTI ALESSANDRO
  6. FESTI GABRIELE
  7. FESTI PATRIZIA
  8. GEROLA ALESSANDRO
  9. GRIGOLETTI ALESSIA
  10. LASTA FILIPPO
  11. MAFFEI RINALDO
  12. MUZIO GIULIANO
  13. RIOLFATTI ALESSANDRO
  14. STEDILE TIZIANO
  15. ZANDONATI STEFANIA

Assiste il Segretario comunale Reggente dott.ssa Federica Bortolin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

# OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2020, BILANCIO PLURIENNALE 2021-2022-2023 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Premesso ed evidenziato, per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m., in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- l'articolo 49 comma 2 della L.P. 18/2015 e s.m. individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali e il comma 1 dell'articolo 54 della stessa prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- l'articolo 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

In relazione all'*iter* di approvazione e alle relative tempistiche, visto e ricordato:

- il comma 1 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- l'articolo 50 della Legge Provinciale 9 dicembre 2015 recepisce l'articolo 151 del D.lgs. 267/00 il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021 alla data del 31 gennaio 2021, in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale;

Precisato e ricordato che, con specifico riferimento alla normativa in materia degli equilibri di bilancio e di vincoli di finanza pubblica:

- la Legge 12 agosto 2016 n. 164 recava "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declinava gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

- la Legge di stabilità 2017 aveva stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza fosse considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;
- con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole inerenti il pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 (omissis...) gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*;
- da ultimo, la Legge di Bilancio 2019, n. 145 di data 30 dicembre 2018 (commi da 819 a 826) sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio prevedendo, in attuazione delle sopracitate sentenze della Corte costituzionale, che gli enti locali possano utilizzare in modo pieno sia il FPV in entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio contabile come disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal T.U.E.L.; gli enti pertanto sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dall'apposito prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto.

Evidenziato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 26.05.2020, si è disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di prendere atto che l'ente allegherà, a partire dal Rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A) al Decreto ministeriale 11.11.2019
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 29.07.2019, si è disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;

preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”* e ricordato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione;

vista peraltro la circolare del Consorzio dei Comuni di data 18.12.2019 con la quale veniva comunicato che secondo la modifica al DL fiscale 2019 in corso di conversione, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva, risultava sganciato dagli ordinari termini di approvazione del Bilancio di Previsione, prevedendone l'autonoma scadenza entro il termine del 30 aprile 2020 e che prevedeva l'approvazione del regime Tari in via provvisoria confermando l'assetto delle tariffe 2019, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della Tari e della tariffa corrispettiva, per il Comune di Nomi approvate con deliberazione n. 21 del Consiglio Comunale di data 28.07.2020;

preso atto che l'ente gestore non ha ancora provveduto all'invio del PEF Finanziario 2019 sulla base del quale deve essere predisposto il Piano Finanziario 2021, si rinvia a successivi provvedimenti l'adozione del Piano Finanziario TARI 2021 e relative tariffe;

in attesa della definizione da parte dell'Ufficio Tributi Sovracomunale con relativa identificazione delle tariffe, l'Amministrazione comunale propone il mantenimento delle tariffe anche per l'anno 2021, salvo successivi adeguamenti previsti dalla normativa vigente e dagli

eventuali costi superiori verificatesi in sede di Piano Arera che verrà predisposto, dando priorità all'approvazione del documento contabile al fine di poter garantire l'efficienza e l'immediatezza di applicazione del medesimo già a partire dal 01.01.2021, prendendo atto altresì che eventuali ulteriori ritardi, seppur giustificati dai termini di approvazione, pregiudicherebbero la funzionalità e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Amministrazione;

tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 130 di data 01.12.2020, con la quale sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 di data 15.01.2019 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada nell'esercizio 2019, dando atto che le stesse modalità vengono mantenute anche per l'anno 2020;

vista la deliberazione consiliare n. 2 di data 26.05.2020 di approvazione del rendiconto relativo all'anno finanziario 2019;

ricordato che:

- il comma 1 dell'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 dispone che, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio, come ampiamente chiarito in dottrina
- in occasione delle scadenze per il rinnovo degli organi elettorali, come previsto dalla circolare del Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento di data 02 settembre 2020 è consentita l'approvazione del nuovo DUP in sede di presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;

atteso che nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

considerato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex Fondo Investimenti Minori (ex F.I.M.), nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche dal 2021, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio;

è stato previsto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) secondo le disposizioni della L. 205/2017 e ss.mm. e ii. secondo le percentuali previste dal medesimo dettato normativo;

è stata valutata l'eventuale entità di istituzione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali non ricorrendo l'ipotesi di tale applicazione;

tutto ciò premesso;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

visto lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i relativi allegati, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 121 di data 23.11.2020;

precisato che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, corredata dai relativi allegati, è stato depositato per visione e consultazione da parte dei consiglieri comunali previa specifica comunicazione prot. n. 5238 di data 23.11.2020 coerentemente con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., dall'Organo di Revisione agli atti sub prot. n. 5476/4/4 di data 09.12.2020 relativamente al bilancio di previsione 2021-2023 e sub prot. n. 5512/4/4 relativamente al D.U.P. 2021-2023;

tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3;

visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii., resi rispettivamente dal Segretario comunale (con riferimento al DUP 2021-2023) e dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, al fine di garantire l'immediata operatività del bilancio previsionale 2021-2023, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;


Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 – 2023 (allegato n. 1/A),

unitamente a tutti gli allegati previsti dalla legge (allegati n. 1/B) che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (allegato n. 2) che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (allegato n. 3), che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di prendere atto che l'ente allegherà, a partire dal Rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A) al Decreto ministeriale 11.11.2019;
5. di avvalersi dalla facoltà di cui all'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e pertanto di non predisporre il bilancio consolidato, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 29.07.2019;
6. di dare atto che la documentazione di cui alla presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bilanci";
7. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli di n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6 e dalla L.R. 01.08.2019 n. 3, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Rinaldo Maffei)

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
(Francesca Depedri)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
(dott.ssa Federica Bortolin)

### Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 18.12.2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
(dott.ssa Federica Bortolin)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
(dott.ssa Federica Bortolin)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
(dott.ssa Federica Bortolin)